

Con ordinanza n. 12370 del 15 aprile 2022, la sesta sezione civile, sottosezione tributaria, della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di accertamento tributario, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass. civ., sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572).

Nel particolare settore degli accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass. civ., sez. VI-5, 3 maggio 2018, n. 10480).

Riferimenti Normativi:

- art. 51, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600